REGOLAMENTO (CEE) N. 280/78 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1978

che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a norma dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 2320/74

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 della Commissione, del 5 agosto 1974, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 172/78 (4), e (CEE) n. 2320/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2836/77 (6), fissa taluni prezzi di vendita per le carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento anteriormente al 1° dicembre 1976 e al 1° febbraio 1977 rispettivamente ; che la situazione delle scorte mette in evidenza l'opportunità di prorogare tali termini al 1° febbraio 1977 e al 1° aprile 1977 rispettivamente, in modo da facilitare la vendita dei quantitativi di carni acquistati dagli organismi d'intervento, anteriormente a tali date ;

considerando che è opportuno predisporre una migliore ripartizione delle carni in causa, per il caso in cui le quantità disponibili siano limitate, evitando così di scoraggiare gli interessati che non possano presentare tempestivamente le loro offerte ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La data del « 1° dicembre 1976 » che figura nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2073/74 è sostituita dalla data del « 1° febbraio 1977 ».

2. La data del « 1° febbraio 1977 » che figura nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2320/74 è sostituita dalla data del « 1° aprile 1977 ».

Articolo 2

Se le quantità disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori alle quantità per le quali sono presentate domande d'acquisto il giorno di entrata in vigore del presente regolamento, dette domande sono considerate presentate contemporaneamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 216 del 7. 8. 1974, pag. 11.
(4) GU n. L 25 del 31. 1. 1978, pag. 26.
(5) GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 8.
(6) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 11.